

Le regole per la compensazione del credito IVA 2020

Le regole per la compensazione del credito iva 2020

Dal 1° gennaio di ogni anno è possibile utilizzare il Credito IVA relativo all'anno d'imposta precedente.

Ai fini del legittimo utilizzo in compensazione del credito maturato è necessaria la **previa** esecuzione di alcuni adempimenti da parte del contribuente.

Regole e limiti fissati dal legislatore per contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni.

Credito iva per importi inferiori a € 5.000

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2020 per importi non superiori a 5.000 €, può essere utilizzato in compensazione orizzontale (ovvero per il pagamento di altre imposte, premi e contributi) già a decorrere dal 1° gennaio 2021 utilizzando il codice tributo 6099 e indicando quale anno di riferimento il 2020.

Credito iva per importi superiori a € 5.000

Per l'utilizzo in compensazione orizzontale di crediti di ammontare superiore ai 5.000 € sarà infatti condizione imprescindibile la previa presentazione della dichiarazione annuale IVA che rechi l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

Per il periodo d'imposta 2020 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2021 fino al 30 aprile 2021.

Il credito esposto in dichiarazione potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ma solo se la dichiarazione in parola riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione all'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Credito residuo del 2019

Per il credito residuo IVA maturato nel 2019, già esposto nella dichiarazione IV 2020, rimane la possibilità di utilizzarlo liberamente in compensazione anche nel 2021 nel rispetto del limite annuale e di utilizzabilità fissato dal legislatore.

Chi nel 2019 ha maturato un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato nel 2020, potrà continuare ad utilizzarlo esponendo nel Modello F24 il codice tributo 6099 e indicando come anno di riferimento il 2019, fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2020 (Modello IVA 2021), attraverso la quale il credito, in parola, sarà rigenerato e andrà a sommarsi al credito IVA maturato nel 2020 divenendo, tutto credito di tale anno.

Limite annuale per le compensazioni

A partire dal 2021 il limite massimo alle compensazioni sarà quello ordinario di 700.000 €

Si precisa che il limite di 700.000 € (nel 2020 tale limite era stato innalzato a 1 Milione di euro) costituisce l'ammontare massimo annuale valevole non solo per le compensazioni orizzontali dei crediti ma anche per i rimborsi semplificati dei crediti IVA maturati.

Non rientrano nei limiti i rimborsi IVA infrannuali in quanto la procedura di rimborso non è quella semplificata ma il pagamento delle somme viene disposto dall'Agenzia delle Entrate.

Presentazione del modello F24

In tutti i casi di utilizzo in compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo Modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline7Entatel) e *non è consentito l'utilizzo dell'home banking.*

Il comma 11 dell'art. 9-bis del D.L. 50/2017 e l'art. 2 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (del 30.04.2020) prevedono un regime premiale ai fini delle compensazioni per i contribuenti risultati più affidabili in sede di applicazione degli Indicatori Sintetici di affidabilità Fiscale.

I contribuenti più virtuosi che hanno ottenuto per il periodo d'imposta 2019 un punteggio ISA pari almeno a 8 sono esonerati, fino a 50.000 € all'anno, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2020.

Tali contribuenti sono esonerati dall'apposizione del visto anche ai fini della compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 € annui, maturato nei primi 3 trimestri dell'anno di imposta 2021.

Regime premiale ISA e compensazioni iva

Tali benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Gli ulteriori blocchi alla compensazione del credito iva

1) blocco delle compensazioni ritenute a rischio

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto la facoltà da parte dell'Agenzia delle Entrate di sospendere, per un termine massimo di 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento che presentano profili di rischio.

Se a seguito delle verifiche risulta che il credito non è stato completamente utilizzato, l'Agenzia comunica lo scarto del Modello F24 e la relativa motivazione a chi ha inviato il file. In tal caso i pagamenti e le compensazioni si considerano non eseguiti.

Con la predetta comunicazione è comminata al contribuente la sanzione di cui all'art. 15, comma 2-ter del D.lgs. n. 471/97, per importi sino a 5.000 €, al 5% dell'importo compensato indebitamente e pari a 250 € per importi superiori a tale soglia. È esclusa l'applicazione di un cumulo giuridico.

Gli ulteriori blocchi alla compensazione del credito iva

Se invece il credito risulta correttamente utilizzato la delega si considera effettuata nella data indicata nel file inviato:

- ❖ in caso di F24 a saldo zero, l'Agenzia ne comunica l'avvenuto perfezionamento;
- ❖ in caso di F24 con saldo positivo, l'Agenzia invia la richiesta di addebito sul conto indicato, dandone notizia a chi ha trasmesso il *file*.

Gli ulteriori blocchi alla compensazione del credito iva

2) contribuenti cessati d'ufficio

L'Agenzia delle Entrate procede alla chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che risultano non avere esercitato l'attività d'impresa ovvero attività artistica o professionale nelle tre annualità precedenti.

L'identificazione delle partite IVA da chiudere avviene sulla base di risconti automatizzati in ragione dei dati disponibili in anagrafe tributaria.



Per i soggetti nei confronti dei quali sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita IVA, è fatto divieto di utilizzare in compensazione orizzontale i crediti di qualsiasi natura e gli altri tributi o contributi per i quali è ammesso l'utilizzo mediante F24.

Gli ulteriori blocchi alla compensazione del credito iva

Il **divieto** opera «a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti» (quindi include anche i crediti vantanti verso l'INPS e l'INAIL), anche qualora gli stessi non siano maturati con riferimento all'attività svolta con la partita IVA oggetto del provvedimento.

I crediti bloccati potranno essere utilizzati solo in compensazione verticale ovvero essere richiesti a rimborso.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione del predetto divieto il **relativo Modello F24 è scartato**.

Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello, mediante apposita ricevuta.

3) Società esclusi dal VIES

Analoghi limiti alla compensazione dei crediti sono stabiliti per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).

L'esclusione alla banca dati implica il divieto di compensazione limitatamente ai crediti IVA e rimane in vigore fino a quando non siano state rimosse le irregolarità che hanno determinato il provvedimento di esclusione.

Anche in questo caso l'esclusione della possibilità di compensare i crediti tributari ha effetti a partire dalla data di notifica del provvedimento.

I crediti bloccati potranno essere utilizzati solo in compensazione verticale ovvero essere richiesti a rimborso.

Gli ulteriori blocchi alla compensazione del credito iva

4) inibitoria in caso di acollo

L'art. 8, comma 2, della Legge n. 212/2000 sancisce l'ammissibilità dell'acollo del debito d'imposta altrui sebbene, in tal caso, non sia prevista la liberazione del contribuente originario. In materia fiscale l'acollo non libera il soggetto accollato dal debito verso l'erario.

In tali ipotesi, l'art. 1, comma 2 del D.L. n. 124/2019 ha sancito il **divieto di pagamento dei debiti dell'accollato utilizzando in compensazione crediti di spettanza dell'accollante.**

Il comma 3 della disposizione disciplina le conseguenze della violazione del divieto di compensazione, precisando che in tal caso i relativi pagamenti si considerano non avvenuti e sancendo l'applicabilità delle sanzioni previste dall' art. 13 del D.lgs. n. 471/1997.

Gli ulteriori blocchi alla compensazione del credito iva

5) Società di comodo

La disciplina delle società di comodo comprende due diverse fattispecie:

- le società non operative;
- le società c.d. in perdita sistematica.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 30 della L. 724/1994 per le società qualificate di comodo l'eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale afferente il periodo d'imposta in cui la non operatività si è manifestata non può essere utilizzate per effettuare compensazioni con altri tributi né può formare oggetto di cessione. Rimane possibile la compensazione c.d. verticale, cioè IVA con IVA.

Gli ulteriori blocchi alla compensazione del credito iva

6) Altri limiti alle compensazioni

L'art. 31 del D.L. n. 78/20210 prevede il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori superiori a 1.500 € per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

In caso di inosservanza del predetto divieto si applica la **sanzione del 50%** dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

In ogni caso è ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Lotteria degli scontrini al via
Giovedì 11 marzo la prima estrazione

Lotteria degli scontrini al via

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia Dogane e Monopoli ha ridefinito il calendario delle nuove estrazioni e le modalità tecniche di estrazione

<u>Estrazioni settimanali</u>	<u>Estrazioni mensili</u>	<u>Estrazione annuale</u>
Ogni giovedì della settimana successiva (la prima si terrà giovedì 10 giugno)	Ogni secondo giovedì del mese successivo: la prima relativa agli acquisti del mese di febbraio si terrà giovedì 11 marzo	Nei primi giorni del 2022, ancora da definire, relativa a tutti gli acquisti dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021

Lotteria degli scontrini al via

Le vincite saranno comunicate tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo comunicato nell'area riservata del Portale lotteria (per gli esercenti, nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, INI-PEC). In assenza di una PEC, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Estrazioni annuali	Estrazioni mensili	Estrazioni settimanali
1 premio da € 5.000.000 per chi compra	10 premi da €100.000 per chi compra	15 premi da € 25.000 per chi compra
1 premio da € 1.000.000 per chi vende	10 premi da € 20.000 per chi vende	15 premi da € 5.000 per chi vende

Lotteria degli scontrini al via

Ancora sospese le segnalazioni degli esercenti inadempienti



Il provvedimento demanda ad un ulteriore provvedimento da adottare prima del 1° marzo per la definizione delle modalità tecniche attraverso le quali dovranno essere effettuate

N.B. Si ricorda che gli acquirenti potranno segnalare attraverso il «Portale Lotteria» se l'esercente, all'atto dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tali segnalazioni, che saranno possibili soltanto a partire dall'1.3.2021 (art. 3 co. 10 DL 183/2020), saranno utilizzate dalla stessa Agenzia e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio di evasione (art. 1 co. 540 della L. 232/2016, modificato dall'art. 20 del DL 124/2019).

Lotteria degli scontrini al via

Condizioni di partecipazione

Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione, purché gli acquisti siano effettuati mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico (tale ultima condizione è stata introdotta dall'art. 1 co. 1095 della L. 178/2020).

Pagamento elettronico:

carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app (Satispay, Apple pay ecc.).
N.B. Non sono considerati pagamenti elettronici i pagamenti tramite ticket restaurant o altri buoni.

Lotteria degli scontrini al via

Ai fini della partecipazione alle estrazioni è altresì necessario che:

- ❖ l'acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi in via telematica ex art. 2 co. 1 del D.lgs. 127/2015;
- ❖ l'acquirente, all'atto dell'acquisto, comunichi all'esercente il proprio "codice lotteria";
- ❖ l'esercente trasmetta i dati dell'operazione all'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento inoltre apporta una modifica all'articolo 12 dell'originario provvedimento del 5 marzo, prevedendo che l'accesso al Portale Lotteria non possa più avvenire tramite le credenziali Fisconline/Entratel ma unicamente attraverso lo Spid, la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta d'Identità Elettronica.

Acquisti esclusi

Non consentono di partecipare alla lotteria:

- ❖ gli acquisti effettuati nell'ambito dell'esercizio d'impresa;
- ❖ gli acquisti effettuati online;
- ❖ gli acquisti effettuati in contanti;
- ❖ gli acquisti di importo inferiore a 1 euro (per le ragioni che sono illustrate nel prosieguo).

N.B. Ciascun corrispettivo partecipa a una estrazione settimanale, a una estrazione mensile e all'estrazione dell'anno di riferimento, in relazione alla data in cui è stato trasmesso e registrato al sistema Lotteria (e non in relazione alla data di emissione dello "scontrino").

Inoltre, in fase di prima applicazione dell'istituto, anche i seguenti acquisti non consentiranno la partecipazione (provv. 80217/2020):

- acquisti documentati mediante fattura elettronica;
- acquisti per i quali l'acquirente comunica il proprio codice fiscale al fine di fruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

Contabilizzazione dei bonus edilizi

L'OIC pubblica una bozza in consultazione

Contabilizzazione dei bonus edilizi

L'annosa questione circa la contabilizzazione più corretta delle detrazioni fiscali è affrontata dall'OIC in una bozza pubblicata in consultazione

1. Contabilizzazione del diritto alla detrazione

2. Contabilizzazione dello sconto in fattura

3. Contabilizzazione della cessione del credito (lato cedente)

4. Contabilizzazione della cessione del credito (lato cessionario)

Il documento fa riferimento a tutti quei bonus edilizi che possono essere, ai sensi dell'articolo 121 DL34/2020, alternativamente:

- ❖ Utilizzati direttamente dal beneficiario come detrazione fiscale;
- ❖ Trasformati in credito d'imposta e ceduti;
- ❖ Utilizzati, al pari di un contributo, come sconto in fattura.

Contabilizzazione dei bonus edilizi

Vi rientrano, ai sensi del medesimo articolo 121, i seguenti bonus:

- ❖ Interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) TUIR;
- ❖ Interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- ❖ Adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

Contabilizzazione dei bonus edilizi

Vi rientrano, ai sensi del medesimo articolo 121, i seguenti bonus:

- ❖ Bonus facciate di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- ❖ Installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- ❖ Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119

1. Contabilizzazione del diritto alla detrazione

Il punto più rilevante riguarda la contabilizzazione del diritto alla detrazione da parte del soggetto che ha eseguito i lavori

Prima corrente di pensiero: Le detrazioni come «elemento di imposta»

Risposta a interpello n. 901-445/2020 della DRE Piemonte

Le detrazioni edilizie non rappresentano né un contributo né un credito di imposta, sono “uno strumento tecnico di cui dispone il legislatore per conseguire differenti finalità, quali ad esempio dare attuazione al principio della progressività dell’imposta o quale strumento di politica economica per orientare gli investimenti” e poiché la loro finalità “è proprio quella di ridurre il carico fiscale” non possono “concorrere alla formazione della base imponibile”.

La ragione è legata al fatto che la possibilità di godere della detrazione è legata alla circostanza di avere un’imposta lorda capiente, l’eventuale eccedenza inutilizzata NON è riportabile in avanti

Contabilizzazione dei bonus edilizi

Esempio pratico

Imposta lorda: 10.000

Detrazione totale : 20.000

Ripartita in 10 quote annuale di : 2.000

<u>Imposte correnti (20 CE)</u>	<u>Debiti tributari (D12)</u>	8.000	8.000
<u>Credito per imposte anticipate (C.II.5-ter)</u>	<u>Imposte anticipate (20 CE)</u>	18.000	18.000

La rilevazione delle imposte anticipate permette di adempiere al principio di competenza, tuttavia essa deve essere effettuata solo laddove vi sia ragionevole certezza di avere un'imposta lorda capiente negli esercizi futuri. Per questa ragione è generalmente sconsigliata.

Contabilizzazione dei bonus edilizi

Seconda corrente di pensiero (quella sposata dal documento OIC): Le detrazioni come contributo in conto impianti

Definizione di contributo in conto impianti (paragrafo 86 dell'OIC 16): «I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. [omissis]»

Contabilizzazione dei bonus edilizi

L'assimilazione della detrazione al contributo secondo l'OIC sarebbe attribuibile a 3 motivi:

1. il diritto a compensare debiti tributari rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato;
2. il diritto di detrazione è attivato quando il soggetto beneficiario effettua uno specifico investimento previsto dalla norma. Ciò distingue il diritto di detrazione in esame dai diritti di detrazione generalizzati che non rientrano nell'ambito dei contributi;
3. il diritto di detrazione è "commisurato al costo" dell'investimento sostenuto.

Contabilizzazione dei bonus edilizi

1. Metodo indiretto di contabilizzazione del contributo in conto impianti

Crediti tributari	Contributi in conto impianti (A.5 CE)
Contributi in conto impianti (A.5 CE)	Risconti passivi (E SP)



L'utilizzo dei risconti passivi permette di attribuire a ciascun esercizio una quota di contributo proporzionale all'aliquota d'ammortamento dell'immobilizzazione.

2. Metodo diretto di contabilizzazione

Crediti tributari	Immobilizzazioni
-------------------	------------------

Contabilizzazione dei bonus edilizi

2. Sconto in fattura

➔ Lato committente che ha applicato lo sconto, riqualificazione di una parte del credito pari allo sconto in credito tributario, iscritto al costo

Crediti tributari

Crediti verso clienti

➔ Lato cliente che riceve lo sconto

Metodo indiretto

Debiti verso fornitori

Contributo in conto impianti

Contributo in conto impianti

Risconti passivi (E SP)

Metodo diretto

Debiti verso fornitori

Immobilizzazioni

3. Contabilizzazione cessione del credito per cedente



Per il soggetto che cede il credito, se corrispettivo di cessione > valore del credito

Banca

Crediti tributari

Proventi finanziari (C16d)



Se corrispettivo di cessione < valore del credito

Banca

Crediti tributari

Interessi e altri oneri finanziari (C17)

La classificazione del provento/onere nella sezione finanziaria del conto economico è collegabile da parte dell'OIC al fatto che il credito tributario che deriva dall'applicazione della norma ha la caratteristica di poter essere ceduto a terzi che ne acquisiscono il diritto di detrazione con i propri debiti tributari. La somiglianza con i titoli di debito, anch'essi cedibili a terzi, è l'elemento rilevante da tenere in considerazione nella classificazione al conto economico.

Contabilizzazione dei bonus edilizi

4. Contabilizzazione cessione del credito per cessionario



Semplice acquisizione di un credito con uscita bancaria, il credito rilevato al costo

Crediti tributari

Banca

Sospensione degli ammortamenti

L'OIC pubblica una bozza di documento interpretativo - chiarimenti

Sospensione degli ammortamenti

L'OIC pubblica la bozza del documento interpretativo 9 sulla Legge 13 ottobre 2020, n.126 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti" che ha convertito le disposizioni contenute nel DL 104/2020 c.d. «DL Agosto».

Il documento chiarisce alcuni punti

1. Ambito di applicazione: Beni iscritti nei bilanci chiusi dopo il 15 agosto 2020
2. La sospensione deve riguardare tutta una categoria di immobilizzazioni o può riguardare anche singoli elementi?

Sospensione degli ammortamenti

La norma non individua a che livello di immobilizzazione deve essere applicata, se al singolo cespite oppure a classi di immobilizzazioni (unità elementare di contabilizzazione). **Pertanto è possibile applicare la deroga ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure all'intera voce di bilancio.** La scelta in merito all'unità elementare di contabilizzazione deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti.

Sospensione degli ammortamenti

3. Sospensione motivata e coerenza: Le ragioni che hanno condotto alla sospensione devono essere motivate nella Nota e l'ammontare di ammortamenti sospesi deve essere coerente rispetto alle motivazioni esposte

Sospensione degli ammortamenti

Esempi di motivazioni:



Risultato economico negativo - Una società decide di avvalersi della norma per ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa (A-B) registrata per effetto della pandemia. A tal fine stabilisce che l'aliquota di ammortamento dell'anno è pari a zero.



Effettivo mancato utilizzo dei cespiti - Una società decide di avvalersi della norma per ridurre l'effetto economico negativo derivante dalla chiusura parziale degli stabilimenti di produzione sostenuta nell'anno a causa della pandemia. Pertanto il criterio utilizzato per stabilire la quota di ammortamento è quello dei mesi di apertura. Nella circostanza specifica, ipotizzando una chiusura di 6 mesi, la società decide di non effettuare il 50% degli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Sospensione degli ammortamenti

4. Differimento del piano d'ammortamento solo se possibile: La sospensione dell'ammortamento determina a cascata l'allungamento del piano d'ammortamento ma solo laddove la vita utile del bene si allunghi come conseguenza del mancato utilizzo. Se la vita utile rimane la stessa bisogna rideterminare gli ammortamenti degli anni successivi.

Sospensione degli ammortamenti

Esempi:

1. Caso di sospensione totale dell'ammortamento e allungamento della vita utile

Costo storico: 1.000

Vita utile: 10 anni

Fondo ammortamento al 1.1.2020: 500

Nel 2021 la società ridetermina il piano di ammortamento, essendo possibile allungare di un anno la vita utile residua che quindi diventa pari a 5 anni al 1.1.21. La quota di ammortamento per l'anno 2021 è dunque pari ad euro 100, che è pari al valore da ammortizzare (euro 500) diviso la vita utile residua (5 anni).

Sospensione degli ammortamenti

Esempi:**2. caso di sospensione parziale dell'ammortamento e allungamento della vita utile**

Costo storico: 1.000

Vita utile: 10 anni

Fondo ammortamento al 1.1.2020: 400

Ammortamento nel 2020: 60 (40 vengono sospesi)

Nell'esercizio successivo la società ridetermina il piano di ammortamento, valutando la possibilità di allungare di un anno la vita utile residua che quindi risulta pari a 6 anni al 1.1.21. La quota di ammortamento per l'anno 2021 è dunque pari ad euro 90, che è pari al valore da ammortizzare (euro 540) diviso la vita utile residua (6 anni).

Sospensione degli ammortamenti

Esempi:



3. Caso di sospensione totale dell'ammortamento e mantenimento della vita utile

Costo storico: 1.000

Vita utile: 5 anni

Fondo ammortamento al 1.1.2020: 200

Una società che detiene diritti di sfruttamento di software decide di avvalersi della deroga nel bilancio che chiude al 31 dicembre 2020. Si ipotizzi che tali diritti abbiano una durata contrattuale di 5 anni. Si ipotizzi per semplicità che tutti i diritti sono stati acquistati nel 2019 per un costo complessivo pari ad euro 1.000 e che tutti i contratti scadono nel 2023. Al 1° gennaio 2020 il fondo ammortamento è pari ad euro 200 e la vita utile residua è di 4 anni. Nell'esercizio 2020 la società decide di non effettuare gli ammortamenti in quanto la differenza tra valore della produzione e costi della produzione (A-B) è diminuita di oltre il 100% rispetto all'esercizio 2019 a causa della pandemia. La società in questo caso non può estendere di un anno la vita utile di tale diritto in quanto tutti i contratti scadono nel 2023. Pertanto in tal caso la società a partire dall'esercizio 2021 effettuerà un ammortamento annuale pari ad euro 267, che è pari al valore da ammortizzare (euro 800) diviso la vita utile residua (3 anni).